

LEGGE EUROPEA 2019-2020

La legge europea è – assieme alla legge di delegazione europea – uno dei due strumenti predisposti dalla legge n. 234 del 2012 al fine di **adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea**.

La legge n. 234 prevede che la legge europea, quale provvedimento immediatamente efficace nell'ordinamento giuridico, rechi essenzialmente **disposizioni che modifichino o abroghino leggi** dello Stato italiano che **contrastano con il diritto dell'Unione europea**, che siano oggetto di procedure di infrazione ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o che siano necessarie per **dare** altrimenti diretta **attuazione del diritto dell'Unione europea e ai trattati internazionali** conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione medesima.

Il disegno di legge in esame intende, in primo luogo, **agevolare la chiusura di 12 procedure d'infrazione**. Ad oggi le procedure di infrazione aperte a carico dell'Italia risultano pari a 82 (63 per violazione del diritto dell'Unione e 19 per mancato recepimento di direttive). Tra i settori più interessati figurano: ambiente, fiscalità e dogane, trasporti, energia, concorrenza e aiuti di Stato, affari interni, giustizia e libera prestazione dei servizi e stabilimento.

Si segnala, infine, che il provvedimento è volto, inoltre, ad **attuare 11 regolamenti europei**, garantire la **corretta attuazione di cinque direttive** già recepite nell'ordinamento nazionale¹, assicurare la **corretta attuazione di una sentenza pregiudiziale della Corte di Giustizia UE** in materia di inammissibilità delle domande di protezione internazionale² (articolo 11), nonché a **recepire la rettifica di una direttiva³ in materia di etichettatura dei succhi di frutta** ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. Infine ad agevolare la chiusura del **caso EU Pilot 2018/9373**, in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la **pornografia minorile** (articolo 17).

¹ Si segnala che a questi interventi si aggiungono le disposizioni, inserite nel corso dell'esame in sede referente, dell'articolo 16, per l'adeguamento alla **direttiva 2013/40/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio, e dell'articolo 17 per l'adeguamento alla **direttiva (UE) 2011/93** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio.

² Sentenza pregiudiziale della Corte di Giustizia UE nelle cause riunite C-297/17, C-318/17 e C-319/17.

³ **Direttiva 2012/112/UE**.

La legge europea contiene, pertanto, disposizioni di natura eterogenea, che intervengono nei seguenti settori: **libera circolazione di persone, beni e servizi e merci** (capo I, articoli 1-10); **spazio di libertà, sicurezza e giustizia** (capo II, articoli 11-17); **fiscalità, dogane e ravvicinamento delle legislazioni** (capo III, articoli 18-20); **affari economici e monetari** (capo IV, articoli 21-23); **sanità** (capo V, articoli 24-27); **protezione dei consumatori** (capo VI, articoli 28-29); **energia** (capo VII, articolo 30). Ulteriori disposizioni, contenute nel capo VIII, riguardano il **Comitato interministeriale per gli affari europei** (articolo 31); il **diritto di rivalsa dello Stato** nei confronti di Regioni o di altri enti pubblici responsabili di **violazioni del diritto dell'Unione europea** (articolo 32); il **rafforzamento** delle strutture del **MEF** preposte alle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi UE per il periodo di programmazione 2021/2027 (articolo 33); il **versamento delle risorse proprie** dell'Unione europea (articolo 34). Completa il disegno di legge l'articolo 35, che reca la **clausola di invarianza finanziaria**.

Ha commentato il deputato **Filippo Sensi (PD)**, [intervenendo in Assemblea durante la discussione generale](#): “pur sotto la coltre oppressiva della pandemia, **l'Europa debba pensarsi e rappresentarsi come uno spazio aperto** – questa parola che suona così oscena oggi, fuori contesto – e che esattamente **questo carattere corrisponde alla sua identità più profonda**, all'opposto di quanto affermino, con sicumera fortunatamente declinante, nazionalisti e sovranisti in giro per il mondo e anche da queste parti, all'opposizione, ma anche in maggioranza, ahimè”.

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge: “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020. ([AC 2670](#)) e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

[La legge europea 2019 -2020](#) – **Temi della Camera dei deputati** (aggiornamento al 26 marzo 2021). In particolare, per quanto riguarda l'elenco dettagliato delle procedure di infrazione e i regolamenti europei trattati dal provvedimento

Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera e del Senato per una disamina dettagliata delle norme previste dal disegno di legge europea 2019-2020, si procede ad illustrare una breve sintesi del loro contenuto, come modificato dall'esame in Parlamento.

CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DI PERSONE, BENI E SERVIZI (ART. 1 -10)

L'**articolo 1** reca disposizioni volte a contrastare le **discriminazioni basate sulla nazionalità dei lavoratori** e a recepire compiutamente la **direttiva n. 2014/54/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei

diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione, agevolando, altresì, la chiusura del caso ARES (2019) 1602365, avviato per mancata attuazione della medesima direttiva. Tra le altre cose si **attribuisce espressamente all'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR)**, istituito presso il Dipartimento pari opportunità della Presidenza del Consiglio, il compito di occuparsi della **promozione della parità di trattamento e della rimozione delle discriminazioni** tra lavoratori basate sulla nazionalità.

L'**articolo 2** contiene un insieme di novelle, relative alle **prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca**, le quali vanno ad incidere sull'articolo 41 (relativo all'assistenza sociale) del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'**immigrazione e norme sulla condizione dello straniero**⁴, nonché su un novero di disposizioni speciali, relative a specifiche prestazioni sociali.

Sinteticamente si riconosce alle categorie di cittadini di Paesi terzi, sopra richiamate, il **diritto** a ricevere lo stesso **trattamento riservato ai cittadini italiani** per quanto riguarda le **prestazioni di sicurezza sociale** (assegno di maternità di base, assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, assegno di natalità – cd. “bonus bebè” –, pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché altre forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche). Tale misura si è resa necessaria dopo una **procedura d'infrazione (2019/2100)** avviata dalla Commissione europea per non corretto recepimento di una disposizione della **direttiva 2011/98/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio.

L'**articolo 3**⁵ interviene sulla disciplina della cooperazione tra gli Stati membri nel settore del **riconoscimento delle qualifiche professionali**⁶, per rispondere alle censure oggetto della **procedura di infrazione 2018/2175**. Tra le altre cose, si attribuisce al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio, in qualità di **Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali**, il compito di prestare piena collaborazione ai centri di assistenza degli altri Stati membri.

L'**articolo 4** reca disposizioni in materia **libera circolazione dei lavoratori** intervenendo sul decreto legislativo n. 206 del 2007, recante attuazione della **direttiva 2005/36/CE** relativa al **riconoscimento delle qualifiche professionali**. Come specificato nella relazione illustrativa, le modifiche si sono rese necessarie in seguito alle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito della **procedura di infrazione n. 2018/2295**, allo stadio di parere motivato ex articolo 258 TFUE. Tra le altre cose, vengono ricompresi nell'ambito di applicazione della normativa interna sul riconoscimento delle qualifiche i tirocini professionali effettuati al di fuori del territorio nazionale, non più solo dai cittadini italiani ma anche dai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea residenti in Italia. La professione di ostetrica viene inserita tra le professioni per le quali il riconoscimento è automatico in virtù del pregresso esercizio dell'attività in altro Stato membro da almeno tre anni. Per la formazione medica specialistica si ampliano per il personale medico in formazione le attività e le responsabilità relativi ai servizi presso cui la formazione è effettuata. Anche per la formazione specifica in medicina generale si amplia l'ambito di formazione. Un emendamento⁷ a firma **De Luca (PD)**, approvato dall'Assemblea, specifica

⁴ Decreto legislativo n. 286 del 1998.

⁵ Risponde alle censure oggetto della **procedura di infrazione 2018/2175**.

⁶ Decreto legislativo n. 206 del 2007.

⁷ Em. 4.100 De Luca.

che, per quanto concerne il compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale: per **“materie sostanzialmente diverse”** “si intendono quelle in relazione alle quali conoscenze, abilità e competenze acquisite sono essenziali per l’esercizio della professione e in cui la formazione ricevuta dal migrante presenta significative differenze in termini di contenuto rispetto alla formazione richiesta in Italia”. Per le professioni che rientrano nel titolo III, capo IV (medico, infermiere, ostetrica, ecc.), è fatta salva l’applicazione dei termini di durata delle **condizioni minime di formazione** ivi previsti, nel caso di **qualifiche professionali non acquisite in uno stato membro**.

L’**articolo 5** esenta le qualifiche professionali di **allenatore, fantino e guidatore di cavalli da corsa** dall’applicazione della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali – **direttiva 2013/55/UE** che modifica la **direttiva 2005/36/CE** – attuata nell’ordinamento interno con il decreto legislativo n. 15 del 2016.

L’**articolo 6** reca disposizioni finalizzate a rafforzare l’efficienza del **punto di contatto unico nazionale** (vale a dire la struttura incaricata di fornire informazioni) in materia di riconoscimento delle professioni (in Italia il punto di contatto unico è il portale www.impresainungiorno.gov.it gestito da Unioncamere); la disposizione scaturisce da una **procedura di infrazione (2018/2374, allo stadio di messa in mora)** avviata dalla Commissione europea, in cui si eccipisce, tra l’altro, l’assenza di recepimento di alcune disposizioni della **direttiva 2005/36/CE**, relativa alle **qualifiche professionali**.

L’**articolo 7** prevede una modifica alle **denominazioni di vendita** – presenti sull’etichetta – **dei succhi di frutta** e di altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana, consistente nella sostituzione del termine “succo concentrato” con il termine “concentrato”, conforme alla traduzione del termine inglese “*concentrate*”. Fa presente che tale correzione allinea la normativa nazionale al **nuovo testo della direttiva 2012/12/UE**, nella versione pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea* del 7 marzo 2019, che ha operato, su richiesta del Governo italiano, la menzionata rettifica, finalizzata ad evitare che una formulazione della disposizione non conforme al testo in lingua inglese creasse una disparità di trattamento tra gli operatori europei e problemi di non corretta informazione ai consumatori.

L’**articolo 8**, modificato nel corso dell’esame in sede referente, novella alcuni articoli del **codice dei contratti pubblici**, al fine di affrontare alcuni dei profili di incompatibilità con la normativa europea sollevati con la **procedura di infrazione n. 2018/2273**. In primo luogo, viene modificato l’articolo 80, commi 1 e 5, del codice in materia di motivi di esclusione dalla partecipazione di un operatore economico ad una procedura per l’assegnazione di un appalto pubblico, al fine di **eliminare la possibilità che un operatore economico possa essere escluso** da una procedura di gara quando la **causa di esclusione riguardi** non già l’operatore medesimo, bensì **un suo subappaltatore**. In secondo luogo, con le modifiche all’articolo 105, commi 4 e 6 del codice, il **concorrente non è più obbligato ad indicare la terna di subappaltatori** in sede di offerta per appalti di lavori, servizi e forniture di importo **pari o superiore alla soglia UE** o, indipendentemente dall’importo a base di gara, per le attività maggiormente esposte al **rischio di infiltrazione mafiosa**. Viene inoltre stabilito che a **dimostrare l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione sia il medesimo subappaltatore**, e non già il concorrente che subappalta le attività. Nel corso dell’esame in sede referente è stata introdotta, inoltre, una modifica all’articolo 46 del codice dei contratti pubblici al fine di **includere tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento** dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria anche altri **soggetti abilitati in forza del diritto nazionale** a offrire sul mercato i medesimi servizi. L’intervento in commento richiama quanto recentemente deciso dalla Corte di giustizia Ue, che nella sentenza dell’11 giugno 2020 ha stabilito che il diritto nazionale non può vietare ad una fondazione senza scopo di lucro che è abilitata ad offrire taluni servizi sul mercato

nazionale di partecipare a procedure di aggiudicazione di appalti pubblici aventi ad oggetto la prestazione dei servizi stessi. Approvato in Assemblea, un emendamento⁸ della deputata **Pezzopane, capogruppo PD** nella commissione ambiente, che specifica compiti e funzioni del direttore dei lavori e dell'esecutore, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.

L'**articolo 9** chiarisce che l'autorità competente ad applicare le **sanzioni** in caso di violazione del **regolamento (CE) del Consiglio n. 2271/96** relativo alla **protezione dagli effetti extraterritoriali** derivanti dall'applicazione di una **normativa adottata da un Paese terzo** e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti (cosiddetto "**regolamento di blocco**") è il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'**articolo 10** reca disposizioni relative alle procedure di autorizzazione all'**esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso**, necessarie a garantire **attuazione al regolamento (CE) n. 428/2009**, trasferendo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le competenze in materia. Ricorda che si tratta dei **prodotti e delle tecnologie che possono essere utilizzati per scopi sia civili sia militari**, come l'uranio che può essere utilizzato sia nella generazione di energia elettrica che nelle armi nucleari.

CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA (ART. 11 -17)

L'**articolo 11** interviene⁹ sui **casi di inammissibilità della domanda** di concessione dello **status di protezione internazionale a cittadini di Paesi terzi**. Al fine di tenere conto di quanto evidenziato dalla **Corte di giustizia dell'Unione europea**¹⁰, viene specificato che è inammissibile la domanda nel caso in cui al richiedente sia stata riconosciuta la **protezione sussidiaria** da parte di un altro Stato membro.

L'**articolo 12**, concernente le disposizioni in materia di **validità e rinnovo del documento di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo**, introduce un **termine di validità** per tale tipologia di documento pari a **10 anni** per i cittadini stranieri maggiorenni, e a **5 anni** per i **minorenni**, fermo restando che esso è idoneo ad attestare il riconoscimento del relativo *status*, nel corso della sua validità. Le disposizioni sono dirette a dare **attuazione al nuovo regolamento (UE) n. 2017/1954** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che non consente più che la data di scadenza riportata sui documenti sia illimitata, in quanto essa deve essere riferita alla scadenza fisica del documento e non già al diritto di residenza conferito dallo Stato membro.

L'**articolo 13** introduce l'istituto della **proroga del visto di ingresso** degli stranieri per **soggiorni di breve durata**. La proroga è disposta dal **questore** della provincia in cui si trova lo straniero, il quale è sottoposto a **rilievi foto-dattiloscopici** al momento della richiesta. La proroga consente il soggiorno dello straniero in tutto il territorio nazionale.

Come riportato nella relazione illustrativa, la disposizione ha lo scopo di dare compiuta **attuazione** a quanto previsto dall'articolo 33 del **regolamento (CE) n. 810/2009**, istitutivo del **codice comunitario dei visti**, entrato in vigore nell'aprile 2010, che ha introdotto l'istituto unionale della proroga della validità del visto di breve durata, fino al termine massimo di 90 giorni nel semestre.

⁸ Em. 8.100 Pezzopane.

⁹ Modificando l'articolo 29 del decreto legislativo n. 25 del 2008.

¹⁰ Cause riunite C-297/17, C-318/17 e C-319/17.

L'**articolo 14** provvede a individuare nel **questore l'autorità competente al rilascio del documento di viaggio europeo** per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, ai sensi del **regolamento (UE) 2016/1953**, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016. Il documento è rilasciato dal questore **sulla base del modello conforme** approvato con **decreto del Ministro dell'interno**, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare **entro tre mesi**¹¹dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La disposizione è finalizzata ad agevolare e accelerare le procedure di rimpatrio degli stranieri che sono sprovvisti di documenti di viaggio rilasciati dagli Stati di origine o provenienza.

L'**articolo 15** recepisce nell'ordinamento nazionale le prescrizioni contenute in due distinte **direttive di esecuzione europee in materia di armi**: la **direttiva di esecuzione (UE) n. 2019/68**, della Commissione, che stabilisce le **specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco** e dei loro componenti essenziali, e la **direttiva di esecuzione (UE) n. 2019/69**, della Commissione, che stabilisce le **specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione**. Evidenzia che le disposizioni sono finalizzate anche a far fronte alle procedure di infrazione per **mancato recepimento** delle citate direttive aperte dalla Commissione europea, attualmente allo **stato di messa in mora**.

Ambedue le direttive pongono prescrizioni obbligatorie e, in quanto tecniche, prive di spazi di discrezionalità in sede di recepimento.

L' **articolo 16**, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, modifica alcuni articoli del codice penale in tema di **criminalità informatica**, per dare seguito alla **procedura di infrazione n. 2019/2033**, con la quale la Commissione europea contesta all'Italia il non corretto recepimento della **direttiva 2013/40/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 agosto 2013, relativa agli **attacchi contro i sistemi informatici**. Tale direttiva stabilisce norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni nel settore degli attacchi contro i sistemi di informazione, al fine di facilitare la prevenzione di tali reati e migliorare la cooperazione fra autorità giudiziaria e altre autorità competenti.

Anzitutto, le modifiche sono volte ad **estendere il campo d'applicazione dell'art. 615-quater del codice penale** – attualmente relativo alle password e ai codici di accesso ai sistemi di informazione – fino a coprire anche le condotte di installazione di apparati o strumenti utili, ad esempio, a commettere il reato di intercettazione illecita. **Modifica l'art. 615-quinquies**, al fine di **estendere il campo d'applicazione della fattispecie penale**, per ricomprendervi le ipotesi di installazione abusiva di un apparecchio informatico. Aumenta le pene previste **dall'art. 617** del codice penale. **Modifica l'art. 617-bis** del codice penale aggiungendo l'ipotesi di interruzione delle comunicazioni, ed estendendo il campo d'applicazione ricomprendendovi anche la detenzione di apparecchiature atte ad intercettare. **Interviene sull'art. 617-quater** del codice penale per **innalzare le pene** previste per il delitto di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, tanto in relazione alla fattispecie base quanto per l'ipotesi aggravata. Infine, **modifica l'art. 617-quinquies** del codice penale, ampliando la **fattispecie** in modo da ricomprendervi la detenzione e la diffusione di strumenti atti a intercettare.

L'**articolo 17**, anche questo introdotto nel corso dell'esame in sede referente, interviene sul **codice penale** introducendo nuove fattispecie delittuose e modificando le aggravanti dei delitti di **sfruttamento sessuale dei minori e di violenza sessuale in danno dei minori**, dando seguito in parte alla **procedura EU-Pilot n. 2018/9373** e alla **procedura di**

¹¹ Em. 14.1 Battilocchio.

infrazione n. 2018/2335, con le quali la Commissione europea contesta all'Italia il non corretto recepimento della **direttiva 2011/93/UE**, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

In particolare si segnala una nuova fattispecie delittuosa con la quale si punisce con la **reclusione fino a 2 anni e con la multa non inferiore a euro 1.000**, la condotta di chiunque **accede intenzionalmente e senza giustificato motivo** a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni 18, mediante **l'utilizzo della rete internet** o di altre reti o mezzi di comunicazione e sembra dunque intesa a punire coloro che guardano immagini di minori online accedendo a siti pedopornografici, ma non ne scaricano il contenuto.

La novella appare volta a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, par. 3 della **direttiva 2011/93/UE** che prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché sia punito con una pena detentiva massima di almeno un anno **“l'accesso consapevole, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a materiale pedopornografico”**.

CAPO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ, DOGANE E RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI (ART. 18 – 20)

L'**articolo 18** intende attuare nell'ordinamento nazionale la **direttiva 2018/1910**, con la quale sono armonizzate alcune **norme nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto**, allo scopo di superare i rilievi della **procedura di infrazione 2020/0070**, allo stadio di messa in mora ex articolo 258 TFUE.

Si tratta in particolare di disposizioni riguardanti il regime della c.d. **call-off stock**, operazione con cui un soggetto passivo trasferisce beni della sua impresa da uno Stato membro in un altro Stato membro per venderli, dopo l'arrivo in tale Stato, a un acquirente già noto. Le disposizioni in esame recepiscono le norme UE, ai sensi delle quali le operazioni in regime di **call-off stock** danno luogo, nel rispetto di determinate condizioni, ad una cessione intracomunitaria nello Stato membro di partenza da parte del cedente e a un corrispondente acquisto intracomunitario nello Stato membro di arrivo da parte dell'acquirente, nel momento in cui si realizza la cessione dei beni.

Sono inoltre disciplinate le **operazioni a catena, ovvero le forniture successive (due o più) degli stessi beni, oggetto di un singolo trasporto comunitario tra due Stati membri**, al fine di individuare il momento di applicazione dell'imposta.

L'**articolo 19** interviene sulla **disciplina sanzionatoria** applicabile ai casi di introduzione nel territorio dello Stato di piccoli quantitativi di **merce contraffatta** da parte del consumatore finale – fenomeno in crescita con l'incremento dell'*e-commerce* –, con l'obiettivo di allineare la normativa nazionale a quella europea e razionalizzare la disciplina sanzionatoria applicabile ai casi in esame. A tal fine, si introduce una **nuova fattispecie di illecito amministrativo**, in base alla quale è **punito l'acquirente finale che introduce, nel territorio dello Stato, modiche quantità di beni contraffatti di provenienza extra-UE¹²**; inoltre, si prevede la **responsabilità del vettore** per la custodia e la distruzione di tali beni, qualora l'acquirente non vi provveda; infine, si individua nell'ufficio dell'Agenzia delle dogane

¹² Sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro.

e dei monopoli del luogo **dove è stato accertato** il fatto **l'organo competente a irrogare la sanzione**.

L'**articolo 20**, ai fini della completa attuazione della **direttiva 2014/17/UE**, propone modifiche alla **disciplina dei contratti di credito, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi**. Con riferimento a tali categorie di operatori finanziari, l'intervento in esame è volto ad **integrare nella normativa nazionale le regole in materia di "passaporto europeo" degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi**, ovvero le disposizioni che consentono di operare su tutto il territorio dell'Unione ai soggetti autorizzati a farlo in uno dei Paesi membri, nel rispetto di specifici obblighi di notifica.

A tal fine, viene anzitutto novellato il **Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia**, con la designazione della **Banca d'Italia** quale punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni o di collaborazione provenienti dalle autorità di altri Stati membri dell'Unione europea in relazione a taluni contratti di credito disciplinati dal Testo unico; inoltre, viene previsto che **l'abilitazione di un intermediario** del credito da parte dell'autorità competente del suo Stato membro d'origine sia **valida per l'intero territorio dell'Unione** senza che sia necessaria alcuna abilitazione supplementare da parte delle autorità competenti degli Stati membri ospitanti, a condizione che le attività che l'intermediario del credito intende svolgere nello Stato membro ospitante siano coperte dall'abilitazione. Viene altresì disposto, tra l'altro, che, in settori nei quali non vi è piena armonizzazione fra gli ordinamenti degli Stati membri nel diritto dell'Unione, sia prevista l'attivazione di **attività di vigilanza da parte delle autorità competenti dello Stato membro ospitante**, secondo specifiche condizioni.

CAPO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFARI ECONOMICI E MONETARI (ART. 21- 23)

L'**articolo 21** è volto a garantire il **completo recepimento della direttiva 2013/34/CE** relativa ai **bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese**. In particolare nelle disposizioni di attuazione del Codice civile si stabilisce che l'obbligo per le società in nome collettivo o in accomandita semplice di redigere il bilancio secondo le norme previste per le società per azioni, nonché di redigere e pubblicare il bilancio consolidato – obbligo attualmente vigente qualora tutti i loro soci illimitatamente responsabili siano società per azioni, in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata – si applica anche qualora i soci illimitatamente responsabili siano società di capitali soggette al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea oppure società soggette al diritto di un altro Stato ma assimilabili giuridicamente alle imprese a responsabilità limitata disciplinate dal diritto di uno Stato membro dell'Unione europea.

Si prevede, tra l'altro, con riferimento alla struttura dello stato patrimoniale e del conto economico, che nei casi in cui la compensazione tra partite è ammessa dalla legge, siano indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione. L'informazione circa l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante responsabilità illimitata riportata dagli amministratori nella nota integrativa del bilancio deve essere corredata dell'indicazione della denominazione, della sede legale e della forma giuridica di ciascun soggetto partecipato.

L'**articolo 22**, modificando il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria¹³, **introduce misure** finalizzate a garantire l'attuazione del **regolamento delegato (UE) 2019/815** della Commissione, del 17 dicembre 2018, in materia di **marcatura**

¹³ Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. TUF.

e formato elettronico unico di comunicazione delle **relazioni finanziarie annuali**. Tra le altre cose si impone la “taggatura” obbligatoria delle voci contenute nei bilanci consolidati redatti secondo i principi contabili internazionali (IFRS).

L'**articolo 23** propone modifiche alla **disciplina delle sanzioni penali in caso di abusi di mercato** di cui al Testo unico in materia di intermediazione finanziaria (TUF). Tra le altre cose, vengono estesi i casi di esenzione alle negoziazioni di strumenti mobiliari o operazioni collegate, vengono introdotte specifiche sanzioni penali per i soggetti che abbiano acquisito informazioni privilegiate fuori dai casi previsti a legislazione vigente e si innalzano a quattro anni (da tre) il periodo massimo di reclusione per reati commessi ad operazioni concernenti talune tipologie di strumenti finanziari. La misura è diretta a superare alcuni motivi di contestazione sollevati dalla Commissione europea con la procedura di infrazione n. 2019/2130, allo stadio di messa in mora ex articolo 258 TFUE, avviata dalla Commissione europea per non corretto recepimento della **direttiva 2014/57/UE** relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato («**direttiva MAD II**»).

CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ (ART. 24- 27)

Nel capo V gli articoli dal 24 al 26 individuano il **Ministero della salute** quale **autorità di vigilanza** per la **vendita per via telematica**, rispettivamente, di **medicinali veterinari, di prodotti cosmetici e prodotti biocidi**. Tali disposizioni sono finalizzate a contrastare il fenomeno dell'aumento esponenziale delle pratiche di vendita per via telematica di prodotti non conformi alla normativa, fenomeno che ormai interessa i settori più disparati, alla luce del fatto che gli strumenti di contrasto finora utilizzati non sono riusciti a fornire sufficienti garanzie di efficacia. Si prevede, tra l'altro, l'applicazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria** da 20.000 a 250.000 euro in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti del Ministero della salute

L'**articolo 24** prevede alcune modifiche agli **articoli 92 e 108 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193**, di attuazione della **normativa comunitaria riguardante i medicinali veterinari**, allo scopo di individuare il Ministero della salute quale principale autorità titolare delle funzioni di vigilanza e sanzione per il **contrasto delle pratiche illegali di vendita** di tali medicinali **per via telematica**.

Durante l'esame in Assemblea, con un emendamento¹⁴ del deputato **De Luca (PD)**, è stato approvato l'**articolo aggiuntivo 24-bis**, in base al quale: “Le strutture sanitarie private di cura si dotano di un direttore sanitario che comunica il proprio incarico all'Ordine territoriale competente per il luogo in cui ha sede la struttura. A tale Ordine territoriale compete l'esercizio del potere disciplinare nei confronti del direttore limitatamente alle funzioni connesse all'incarico” (*Modifiche all'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145-Caso NIF n. 2020/4008 Pubblicità nel settore sanitario*).

L'**articolo 25** dispone alcune modifiche agli **articoli 13 e 18 del D.Lgs. n. 204 del 2015**, riguardante la **disciplina sanzionatoria** per la violazione del **regolamento (CE) n. 1223/2009** sui prodotti cosmetici, allo scopo di **individuare le autorità preposte alla vigilanza** dei requisiti di tali prodotti idonei alla **vendita per via telematica**.

L'**articolo 26** apporta alcune **modifiche** all'articolo 15, della **legge europea 2013**, al fine di individuare il **Ministero della salute come principale autorità di vigilanza per i controlli** riguardanti la **vendita per via telematica** di prodotti **biocidi**.

¹⁴ Em. 24.0100 De Luca.

L'**articolo 27**, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, proroga (dal 1° gennaio 2022) al **30 giugno 2022** la **sospensione** di alcuni **divieti** relativi a procedure di **sperimentazione sugli animali a fini scientifici**¹⁵.

La disposizione¹⁶, **differisce dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 la sospensione dell'applicazione di alcuni divieti** e condizioni in materia di **procedure di sperimentazione sugli animali a fini scientifici**, con particolare riferimento all'autorizzazione di procedure relative a **xenotrapianti** (costituiti dai trapianti di uno o più organi effettuati tra animali di specie diverse) e alle **ricerche sulle sostanze d'abuso** (per testare possibili effetti di sostanze quali alcol, droghe e tabacco) e alla condizione secondo la quale un animale già usato in una o più procedure possa essere impiegato in altre procedure solo qualora queste ultime siano classificate come "lievi" o "non risveglio".

CAPO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI CONSUMATORI (ART. 28-29)

L'**articolo 28**¹⁷ individua nell'**Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni** l'autorità competente, responsabile dell'applicazione delle norme dell'Unione sulla **tutela degli interessi dei consumatori**, con riferimento all'esecuzione del **regolamento (UE) 2017/1128** del Parlamento europeo e del Consiglio, **relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno**, precisando i poteri d'indagine ed esecuzione attribuiti all'Autorità.

L' **articolo 29** novella alcuni articoli del **Codice del consumo** per tener conto dell'entrata in vigore del **regolamento (UE) 2017/2394** sulla cooperazione tra le autorità nazionali per l'esecuzione della normativa che tutela i consumatori. A tal fine, diverse disposizioni del Codice sono modificate onde inserirvi il riferimento aggiornato alla nuova disciplina unionale. Inoltre, l'**Autorità garante della concorrenza e del mercato** è designata quale autorità competente responsabile dell'applicazione della direttiva europea concernente le **clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori**. Si prevede altresì che il MISE e le altre autorità competenti – che dispongono di tutti i poteri minimi e li esercitano conformemente a quanto previsto dalla normativa europea – conservano gli ulteriori e più ampi poteri loro attribuiti dalla normativa vigente. Con riferimento alle **infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori** in ambito nazionale, escluse dall'applicazione del citato **regolamento (UE) 2017/2394**, le suddette autorità, fermi gli ulteriori e più ampi poteri loro attribuiti dalla normativa vigente, esercitano i **medesimi poteri di indagine e di esecuzione** previsti dal citato regolamento, con facoltà di avvalersi anche di soggetti appositamente

¹⁵ Si segnala che tale termine era stato già recentemente oggetto di una proroga dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022 ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (cd. Proroga termini, L. n. 21/2021).

¹⁶ Con una modifica testuale all'articolo 42 del decreto legislativo n. 26 del 2014, concernente la protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

¹⁷ Durante l'esame in Assemblea sono stati approvati due articoli aggiuntivi: "All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, le parole: «nell'anno 2020 e, dell'elettricità fornita nel 2020» sono sostituite dalle seguenti «nell'anno di riferimento e, dell'elettricità fornita nell'anno di riferimento». (em. 28.0100. Deiana). Il secondo: "Al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, allegato I, alla rubrica, le parole: «la presente direttiva» sono sostituite dalle seguenti: «il presente decreto legislativo»; b) l'articolo 37 è abrogato (em. 28.0101. Deiana).

incaricati, che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti. Si novella inoltre il **Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo** designando l’Autorità garante della concorrenza e del mercato quale autorità competente responsabile dell’applicazione della direttiva europea relativa ai pacchetti e ai servizi turistici collegati. Infine, sono modificate anche le normative nazionali relative alla disciplina sanzionatoria delle violazioni del regolamento (UE) relativo ai **diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus**, nonché alla disciplina sanzionatoria delle violazioni del regolamento (UE) relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, al fine di inserirvi il riferimento al nuovo **regolamento 2017/2394**.

CAPO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA (ART. 30)

L’**articolo 30** modifica il decreto di recepimento della direttiva sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, specificando che **i criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi**, ai fini anche della verifica del loro rispetto, sono quelli previsti dal decreto di recepimento della direttiva relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel. La norma in esame modifica altresì i **criteri di calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto**. Il relativo obiettivo prevede che la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto dovrà essere **nel 2020 pari almeno al 10 per cento del consumo finale** di energia nel settore dei trasporti nel medesimo anno. La modifica puntualizza che i biocarburanti e i bioliquidi che non soddisfano i criteri di sostenibilità, con le modalità, i limiti e le decorrenze fissate dal c.d. decreto rinnovabili (il decreto legislativo n. 28 del 2011) non sono presi in considerazione. Inoltre, per il **calcolo dei biocarburanti nel numeratore**, la quota di energia da biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici non è superiore al 7 per cento del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020. L’ulteriore modifica, concernente tale specifico profilo, precisa che **non sono conteggiati**, ai fini del limite fissato, i biocarburanti sostenibili prodotti a partire da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici, diverse dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, **a condizione che** sia dimostrato che tali colture sono state coltivate su terreni pesantemente degradati, compresi i terreni precedentemente utilizzati per scopi agricoli, oppure su terreni fortemente contaminati. L’articolo **abroga**, infine, la disposizione che sancisce **l’esclusione dei biocarburanti sostenibili provenienti da colture agricole di secondo raccolto** dal conteggio ai fini del suddetto limite.

CAPO VIII - ALTRE DISPOSIZIONI (ART. 31- 35)

L’ **articolo 31** novella l’articolo 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, incrementando **da 20 a 28** unità il **contingente massimo di personale** di cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, può avvalersi ai fini del funzionamento del **Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE)** e modificando la composizione del personale delle regioni o delle province autonome di cui il Dipartimento medesimo può avvalersi.

L' **articolo 32** modifica¹⁸ disciplina del **diritto di rivalsa** dello **Stato** nei confronti di **Regioni** o di **altri enti pubblici** responsabili di **violazioni del diritto dell'Unione europea**, consentendo al **Ministro dell'economia e delle finanze**¹⁹ di definire i **criteri** e le **procedure** riguardanti i **procedimenti istruttori propedeutici all'esercizio dell'azione di rivalsa**.

L'**articolo 33** autorizza il **Ministero dell'economia e delle finanze** ad **assumere a tempo indeterminato fino a 50 unità di personale** per rafforzare le strutture della Ragioneria generale dello Stato ai fini delle attività di **gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dall'Unione europea** per il periodo di programmazione 2021/2027.

L'**articolo 34** reca disposizioni volte ad assicurare il **tempestivo versamento** all'Unione europea dei **contributi** a carico dell'Italia **per il finanziamento** del Bilancio generale **dell'Unione europea**. A tal fine, si autorizza il **Fondo di rotazione** per l'attuazione delle politiche comunitarie²⁰ ad **anticipare le risorse** occorrenti a garantire il tempestivo pagamento dei suddetti contributi a valere sulle proprie disponibilità. Al **reintegro** di tali anticipazioni si provvede a valere sugli stanziamenti dei corrispondenti **capitoli di bilancio** dello Stato iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'**articolo 35** reca una **clausola di invarianza finanziaria** per tutte le disposizioni del disegno di legge in esame, **ad eccezione degli articoli 1, 2 e 33**. Tale clausola stabilisce che dall'attuazione della legge non debbano derivare conseguenze finanziarie e che le amministrazioni e le Autorità interessate provvedono, dunque, ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

¹⁸ Intervenedo sull'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

¹⁹ Con uno o più decreti, da adottare di concerto con i Ministri competenti per materia, previa intesa con la Conferenza unificata per le materie di competenza delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali.

²⁰ Previsto dall'articolo 5, della legge n. 183/1987 (c.d. Fondo IGRUE).